

Oggetto: emergenza COVID-19. Nuove indicazioni operative su **CONGEDI PER I GENITORI**.

**Uilss 4 Veneto Orientale**

N. 0032424 | 16/06/2020

dipartimento della funzione ospedaliera



A tutto il personale dipendente

Alla dott. ssa Maria Caterina De Marco  
direttore della funzione ospedaliera

Alla dott.ssa Mauro Chinellato  
direttore del distretto

Al dott. Luigi Nicolardi  
direttore del dipartimento di prevenzione

Alla dott.ssa Elisabetta Roncoroni  
direttore ad interim  
u.o.c. professioni sanitarie

Ai direttori delle unità operative  
dei presidi ospedalieri

Ai direttori delle unità operative  
del distretto

Ai direttori delle unità operative  
del dipartimento di prevenzione

Ai direttori delle unità operative,  
area tecnica e amministrativa

Alle funzioni di staff  
della Direzione strategica

e, p.c. Al Direttore Amministrativo

Al Direttore Sanitario

Al Direttore dei servizi socio - sanitari

Alle organizzazioni sindacali  
del comparto e delle aree dirigenziali

Facendo seguito alla precedente nota prot. n. 28722 del 26 maggio 2020, sulla scorta dei chiarimenti recentemente forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si comunica che i **congedi per i genitori** previsti dal combinato disposto degli artt. 23 e 25 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (modificato e integrato con Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34) possono essere fruiti anche dai dipendenti pubblici **fino al 31 luglio 2020**.

**Unità Operativa Complessa Risorse Umane**

Direttore: dott. Massimo Visentin

Referente: dott. Liana Casalloni

e-mail: risorse.umane@aulss4.veneto.it - Tel. 0421/228088 - Fax 0421/228070

Sede direzionale: Piazza A. De Gasperi 5 - 30027 San Donà di Piave (VE). Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02799490277

Si riportano di seguito le modalità operative, già indicate nella sopra citata nota del 26 maggio 2020, per la fruizione di tali congedi.

I genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto alternativamente a fruire di uno specifico congedo, per un periodo continuativo o frazionato comunque complessivamente non superiore a 30 giorni, per figli di età non superiore a 12 anni e indipendentemente dal numero dei figli.

Sono confermate le attuali modalità applicative che si riepilogano di seguito:

- il limite di età di 12 anni non si applica in caso di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
- la fruizione è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori (compresi i genitori affidatari), comunque nel limite complessivo di 30 giorni per entrambi i genitori ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia:
  - altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa oppure
  - altro genitore disoccupato o non lavoratore;
- per il personale a tempo parziale verticale le giornate di congedo sono riproporzionate come di consueto in rapporto al numero di giorni di lavoro settimanalmente previsti;
- nei periodi di congedo è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione e sono coperti da contribuzione figurativa;
- il congedo non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici (es. congedo parentale, congedo per malattia figlio);
- per i lavoratori dipendenti appartenenti alle categorie dei medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica e degli operatori socio sanitari, è previsto – in alternativa al periodo di congedo – un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, nel limite massimo complessivo ora aggiornato a 2000 euro;
- la fruizione del congedo avviene utilizzando il modulo che si riallega, da presentare al proprio responsabile con un preavviso di almeno 5 giorni, fatte salve diverse intese col responsabile stesso;
- per il personale direttamente e indirettamente impegnato a far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, tenuto conto delle importanti misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale fin qui adottate, si invita a programmare nell'ambito delle unità operative l'eventuale fruizione di tale congedo secondo principi di equilibrio e rotazione, che possano garantire la funzionalità dei servizi in questa delicata e mutevole fase emergenziale;
- in aggiunta a quanto sopra, i genitori lavoratori dipendenti con figli minori di anni 16 – a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno del reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore – hanno diritto di astenersi dal lavoro per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
- dott. Carlo Bramezza -



## EMERGENZA COVID-19

## RICHIESTA CONGEDO STRAORDINARIO PER I GENITORI

(Art. 25 D.L. n. 18/2020)

Inviare all'u.o.c. risorse umane dopo la sottoscrizione

Al direttore/responsabile

u.o./servizio \_\_\_\_\_

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ matr. \_\_\_\_\_

Profilo \_\_\_\_\_ in servizio presso \_\_\_\_\_

 genitore del figlio/a di età minore di 12 anni: \_\_\_\_\_ nato/a il \_\_\_\_\_
 genitore del figlio/a limite di età anche superiore a 12 anni: \_\_\_\_\_  
 nato/a il \_\_\_\_\_ con disabilità in situazione di gravità accertata iscritto a una scuola di ogni  
 ordine e grado o ospitato in centro diurno a carattere assistenziale

 vista la nota aziendale del \_\_\_\_\_, prot. n. \_\_\_\_\_, **chiede** il riconoscimento del congedo straordinario  
 (massimo 15 giorni complessivi per i due genitori indipendentemente dal numero di figli) nei seguenti periodi:

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

 A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti  
 falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, **dichiara che l'altro genitore**

\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

- non è disoccupato o non lavoratore in quanto è dipendente/collaboratore/libero professionista presso (indicare datore di lavoro e/o sede) \_\_\_\_\_
- non è attualmente beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
- non sta già fruendo di analoghi benefici (es. congedo parentale, congedo per malattia figlio, permessi Legge 104/92, congedo straordinario ex art. 42 L. 151/2001)
- ha eventualmente fruito dello stesso congedo straordinario art. 25 del D.L. 18/2020 nei seguenti periodi:  
\_\_\_\_\_

Il/la dipendente

data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

 VISTO  
 IL DIRETTORE/RESPONSABILE  
 U.O./SERVIZIO
\_\_\_\_\_  
(timbro e firma)

